

**PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SULLA STESURA
DEL PIANO DI SICUREZZA**

ALLEGATO

Compiti e Oneri in materia di Sicurezza

SOMMARIO

1.	ASPETTI GENERALI.....	3
2.	IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA.....	4
2.1	Il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP).....	4
2.2	Il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE)	4
3.	IMPRESA AFFIDATARIA E IMPRESA ESECUTRICE	6
3.1	Datori di lavoro	6
3.2	I Lavoratori autonomi.....	6
3.3	Direttore di Cantiere.....	6
3.4	Capo cantiere	7
3.5	Capo squadra	8
3.6	Lavoratori	8
3.7	Referente della sicurezza in cantiere	9

1. ASPETTI GENERALI

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" definisce, nella fase progettuale ed esecutiva di un'opera edile o di genio civile (allegato X D.Lgs. 81/08) così come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, le figure professionali il cui compito è di occuparsi in modo specifico della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per meglio comprendere quanto di seguito precisato, si evidenzia che i richiami ad articoli, commi, lettere ed allegati non meglio precisati, si intendono riferiti al D. Lgs. 81/08 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09.

Agli effetti delle disposizioni dei D.Lgs. 81/08 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, s'intende per Responsabile dei Lavori (RdL) il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. La designazione del RdL non esonera il Committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 90 (articolo modificato dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 106 del 2009), 92 (modificato dall'articolo 61, comma 1-2, del D.Lgs. n. 106 del 2009) e 99 (modificato dall'articolo 666, del D.Lgs. n. 106 del 2009). Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi, limitatamente all'incarico conferito al RdL.

Il Committente o il RdL, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, designa il CSP e, prima dell'affidamento dei lavori, designa il CSE.

La designazione del CSE deve avvenire anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica IA, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più IE.

La designazione del CSP e del CSE non esonera il Committente e il RdL dalle proprie responsabilità.

Il Committente o il RdL deve trasmettere all'azienda unità sanitaria locale (ASL) e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- Nei cantieri la cui di cui all'art.90 comma 3.
- Nei cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.
- Nei cantieri in cui è presente un'unica impresa, se l'entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini/giorno.

Copia di tale notifica dovrà essere affissa in modo ben visibile presso il cantiere, e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Dovendo tale notifica contenere i nominativi delle imprese già selezionate, è opportuno inviarla all'organo di vigilanza (Servizio igiene e sicurezza sul lavoro della A.S.L. di zona) e alla Direzione Provinciale del Lavoro, immediatamente dopo l'espletamento delle procedure di gara, cioè non appena siano state individuate le società aggiudicatrici.

2. IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

2.1 Il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP)

Secondo il disposto dell'art. 91, i compiti del CSP sono:

- redigere il PSC di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- predisporre un fascicolo (i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/5/93.

2.2 Il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE)

Secondo il disposto dell'art. 92 (così modificato dall'articolo 61, comma 1-2, del D.Lgs. n. 106 del 2009), i compiti del CSE sono:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del POS da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori Autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al Committente o al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai Lavoratori Autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei Lavoratori Autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Tra gli ulteriori compiti del CSE si citano:

- integrare il PSC, prima dell'inizio dei singoli lavori, con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- integrare il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 dell'All. XV e, previa consultazione delle IE e dei Lavoratori Autonomi interessati, indicare la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica;
- approvare i costi della sicurezza prima della loro liquidazione da parte del Direttore dei Lavori

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'IA:

- formula eventuali proposte integrative del PSC;

- redige e consegna un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

Il POS viene redatto anche nel caso in cui il cantiere operi una unica IE, anche familiare o con meno di dieci addetti. Prima dell'inizio dei lavori, ciascuna IE trasmette il proprio POS al CSE.

Il PSC nonché i POS formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'IA, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le IE, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni al PSC, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Copie del PSC sono messe a disposizione degli RLS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Sarà loro cura informare tempestivamente i lavoratori sulle indicazioni date dal CSP e dal CSE e su tutte le altre norme concernenti la sicurezza in cantiere.

I RLS sono, in ogni caso, consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportare al PSC.

3. IMPRESA AFFIDATARIA E IMPRESA ESECUTRICE

I Datori di lavoro delle IA/IE e i Lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.

Ciascuna IE deve mettere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) copia del PSC e del POS, nonché degli eventuali aggiornamenti, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori; il Datore di Lavori fornirà al RLS eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; il RLS può formulare proposte a riguardo.

Allo stesso modo ciascuna IE ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Tutte le Imprese dovranno inoltre fornire un Programma dei Lavori dettagliato, che dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato in fase esecutiva, in base all'effettivo sviluppo dei lavori, con cadenza determinata dal CSE.

3.1 Datori di lavoro

I datori di lavoro durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e, in particolare curano:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la stabilità degli scavi e la sicurezza delle zone prospicienti il vuoto;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e Lavoratori Autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- l'individuazione e la segnalazione dei sottoservizi eventualmente presenti nella zona (in particolari cavi elettrici in tensione, oleodotti e gasdotti) verificando gli accordi eventualmente già stipulati dal Committente e prendendo nuovi accordi con i vari enti responsabili dei sottoservizi stessi, al fine di mettere in atto le opportune misure di sicurezza.

I datori di lavoro (art. 96 e s.m.i.) inoltre:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il Committente o il RL;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

3.2I Lavoratori autonomi

- utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- utilizzano i dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente a quanto previsto dal titolo III capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza.

3.3 Direttore di Cantiere

Il Direttore di Cantiere dell'IA ha i compiti e le responsabilità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08, L'IA,

prima dell'avvio dei lavori, dovrà individuare il proprio Referente Sicurezza di Cantiere (RSC)", che assisterà l'IA nel seguire il lavoro in ogni sua fase di esecuzione e si avvarrà della collaborazione di Preposti alla sicurezza, addetti a controllare l'applicazione delle procedure di sicurezza, presenti sul cantiere a tempo pieno.

Il Direttore di Cantiere deve:

- dare applicazione alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento dei lavori;
- sovrintendere alla esecuzione lavori dal punto di vista dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di tutte le norme previste dal presente piano;
- illustrare a tutto il personale il PSC (comprensivo di tutti gli allegati) e verificare che venga attuato in tutte le sue parti;
- per quanto non previsto, comunicare immediatamente con il CSE per trovare le soluzioni idonee ai problemi evidenziati. Dovrà, inoltre, dare applicazione alle norme di sicurezza contenute nel piano, alle norme di legge e alle norme di buona tecnica vigenti per ogni singolo argomento (Norme UNI, CEN, CENELEC, ecc.);
- predisporre, vigilare e informare affinché il Capo Cantiere, i Preposti, e le Maestranze di ogni ditta e/o quanti altri saranno impiegati nella realizzazione dei lavori, li eseguano nel rispetto del PE, del PSC e dei POS;
- fornire al Capo Cantiere di ogni ditta tutte le istruzioni e/o i chiarimenti necessari alla esecuzione dei lavori in sicurezza e del loro coordinamento esecutivo nell'opera;
- Fornire al CSE le generalità e l'elenco delle Ditte selezionate e le generalità complete del personale addetto prima di ogni variazione;
- obbligatoriamente, predisporre e tenere a disposizione nel cantiere tutta la documentazione obbligatoria prevista nel presente piano;
- obbligatoriamente, verificare che le attrezzature e i mezzi messi a disposizione delle maestranze siano idonei dal punto di vista tecnico, quantitativamente e qualitativamente sufficienti alla piena applicazione del presente piano;
- inoltre, avvisare immediatamente il CSE delle eventuali omissioni nell'applicazione del presente Piano di Sicurezza; in caso di assenza dal luogo di cantiere dovrà affidare a un sostituto regolarmente delegato tutte le funzioni a esso attribuite;
- avere la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori, così come risulta dal Programma di esecuzione dei lavori e dagli allegati a ogni fase lavorativa del PSC;
- formulare piani di lavoro di dettaglio in conformità con il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3.4 Capo cantiere

Il Capo Cantiere deve:

- presiedere all'esecuzione delle singole fasi di lavoro e fornire ai Preposti e/o alle Maestranze tutte le istruzioni necessarie allo svolgimento dei lavori in sicurezza;
- disporre che non vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari;
- dare attuazione a tutte le misure del PSC e di ogni singola fase lavorativa;
- formare e informare i lavoratori sulle condizioni operative del presente piano e sui rischi specifici di ogni singola lavorazione, con particolare cura delle operazioni che coinvolgono più imprese e/o lavoratori;
- disporre ed esigere tramite azioni dirette che i singoli subalterni osservino le norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché utilizzino correttamente e secondo il rischio specifico i DPI e i dispositivi di sicurezza in genere;
- partecipare alle riunioni di sicurezza per i lavori a rischio specifico e, successivamente, rendere edotti gli operatori, in particolare, delle opere di protezione da utilizzare;

- verificare direttamente e/o con l'ausilio di personale qualificato che le attrezzature, le macchine, gli impianti utilizzati nel cantiere siano conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- provvedere affinché tutte le macchine e le attrezzature siano mantenute in efficienza e utilizzate in modo corretto e curare l'affissione della segnaletica di sicurezza, di volta in volta secondo le esigenze;
- in considerazione della particolarità della lavorazione, far sì che l'ingresso ai luoghi di lavoro avvenga esclusivamente ottemperando alla procedura di ingresso in cantieri edili;
- verificare costantemente le generalità delle persone presenti e non consentire l'accesso a estranei all'area di cantiere;
- regolare l'apertura e la chiusura del cantiere stesso;
- prima della ripresa del lavoro dopo ogni interruzione, verificare che siano rispettate le condizioni di sicurezza del presente piano;
- per tutte le fasi delle lavorazioni, illustrare i compiti specifici a cui devono attenersi i singoli lavoratori (indicati nelle schede di valutazione).

3.5 Capo squadra

Il Capo Squadra deve:

- presiedere normalmente all'esecuzione delle singole fasi di lavoro e fornire alle maestranze tutte le istruzioni necessarie allo svolgimento dei lavori in sicurezza;
- disporre che non vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari;
- dare attuazione a tutte le misure del presente Piano di Sicurezza generale e di ogni singola fase lavorativa;
- formare e informare i lavoratori sulle condizioni operative del presente piano e sui rischi specifici di ogni singola lavorazione, con particolare cura delle operazioni che coinvolgono più imprese e/o lavoratori;
- disporre ed esigere tramite azioni dirette che i singoli subalterni osservino le norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché utilizzino correttamente e secondo il rischio specifico i DPI e i dispositivi di sicurezza in genere;
- partecipare alle riunioni di sicurezza per i lavori a rischio specifico e, successivamente, rendere edotti gli operatori;
- verificare direttamente e/o con l'ausilio di personale qualificato che le attrezzature, le macchine, gli impianti utilizzati nel cantiere siano conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ;
- provvedere affinché tutte le macchine e le attrezzature siano mantenute in efficienza e utilizzate in modo corretto e curare l'affissione della segnaletica di sicurezza, di volta in volta secondo le esigenze;
- impartire indicazioni ai singoli operai affinché segnalino al preposto le deficienze nel funzionamento dei sistemi di sicurezza.

3.6 Lavoratori

In generale i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni del presente piano di sicurezza e le norme specifiche previste dalle norme antinfortunistiche;
- usare correttamente i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi messi a loro disposizione;
- utilizzare correttamente e secondo i rischi specifici i DPI avendo cura dello stato di efficienza;
- segnalare al preposto eventuali anomalie nei sistemi di sicurezza presenti sulle macchine e attrezzature e/o nei lavori da eseguirsi mettendo in atto tutte le misure urgenti atte a ridurre il possibile rischio;
- non rimuovere o modificare i dispositivi e/o i mezzi di sicurezza predisposti per le lavorazioni;

- non indurre con il proprio comportamento situazioni di pericolo per sé o per gli altri addetti presenti;
- usare i mezzi personali di protezione che sono necessari, sia quelli in dotazione personale sia quelli forniti per lavori particolari, secondo le istruzioni ricevute e segnalare al diretto superiore le eventuali insufficienze o carenze.

3.7 Referente della sicurezza in cantiere

Il Referente della sicurezza in cantiere deve:

- vigilare affinché le condizioni di sicurezza riportate nei piani siano effettivamente seguite e avvisare la direzione di cantiere di ogni situazione difforme, dandone comunicazione scritta al CSE;
- organizzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi subappaltatori, affiancando il CSE;
- proporre provvedimenti sull'allontanamento dal cantiere del personale non idoneo;
- pretendere che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza, qualora mancanti;
- richiedere che vengano sospesi provvisoriamente i lavori fino a quando le condizioni di sicurezza non siano state ripristinate
- verificare che ogni documento relativo alla sicurezza sia congruo con il PSC e il POS dell'IA.